

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON LE MODALITA' TELEMATICHE, AI SENSI DEL  
D.M. 22 FEBBRAIO 2007, MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO (M.U.I.),  
PER L'IMPORTO DI € XX

COMUNE DI CANTU' (Provincia di Como)

Rep. n. XXXXXX

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN REGIME DI CONCESSIONE DELLE  
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED  
EXTRATRIBUTARIE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI PER  
L'IMPORTO DI € XXXXXXXX OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE  
CIG. XXXXXX**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno XXXX del mese di XXXXX

(XX/XX/2023)

a Cantù presso la sede del Palazzo Comunale, avanti a me dott. XXXXX  
Segretario generale del Comune di Cantù, autorizzato a rogare i  
contratti ed autenticare le scritture private nell'interesse  
dell'ente in virtù dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs n.  
267/2000, sono comparsi i signori:

- XX, nata a XX il XX, c.f. XX, che interviene in rappresentanza del  
COMUNE DI CANTU' (c.f.00233930130), in qualità di Dirigente  
dell'Area Risorse Umane e Finanziarie, domiciliata agli effetti del  
presente atto presso la sede del Palazzo Comunale in Cantù, Piazza  
Parini n. 4;

- XX, nato a XX il XX, c.f. XX, residente in XX Via XX, che  
interviene al presente atto in qualità di XX dell'impresa XX (c.f.  
XX), con sede legale in XX, Via XX.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

**PREMESSO:**

- che con determinazione dirigenziale n. XX in data XX, della stazione appaltante provinciale di Como a seguito di gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, eseguita su piattaforma Sintel, veniva aggiudicata all'impresa XX la concessione dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e dell'attività di supporto alla gestione ordinaria della Tari, per un periodo di anni cinque ed un importo complessivo presunto di € XX= (lettere/00) oltre Iva;

- che la determinazione dirigenziale n. XX in data XX, della stazione appaltante provinciale di Como dà atto dell'esito favorevole delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario e pertanto è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Cantù n. XXX del XX/XX/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione di cui sopra assumendo conseguentemente il relativo impegno di spesa;

- che sono decorsi i termini previsti dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

-che il sig. XXX, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da me Segretario generale ammonito circa le conseguenze penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara non essere intervenuta a tutt'oggi alcuna causa modificativa o estintiva dei poteri a lui conferiti con atto in data XX/XX/XXX, con ciò

confermandone piena validità ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSA**

I sunnominati comparenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il COMUNE DI CANTU', come sopra rappresentato, affida all'impresa XX, di seguito per brevità denominata "affidataria", che come sopra costituita accetta, i seguenti servizi:

- supporto alla gestione e alla riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti (Tari);
- riscossione coattiva e stragiudiziale delle entrate tributarie ed extratributarie;

come precisati all'art. 1 del Capitolato d'onori.

Le modalità di svolgimento del servizio sono riportate agli articoli 3 e 4 del Capitolato medesimo.

**ART. 3 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

Il corrispettivo della presente concessione sarà determinato come di seguito precisato:

- dall'applicazione del costo ad avviso di pagamento o accertamento sollecito per riscossione spontanea, stabilito nel capitolato nella misura di € 0,20= (zeroventi/00), per il servizio di supporto alla gestione della Tari;

- dall'applicazione dell'aggio del XX% (lettere) offerto in sede di gara, per servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

Per ulteriori specificazioni sulle modalità di computo si richiama espressamente l'art. 5 del Capitolato d'oneri.

Sugli importi come sopra determinati sarà applicata l'Iva nella misura di legge, attualmente fissata al 22%.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica.

Il corrispettivo per l'intero periodo contrattuale è stabilito in presunti € XXX= (lettere/00) oltre Iva nella misura di legge.

#### **ART.4 - CONDIZIONI GENERALI**

L'affidataria si obbliga ad eseguire il servizio con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal Capitolato d'Oneri, composto da n. 23 articoli, primo allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'affidataria si obbliga altresì a dare piena attuazione a quanto previsto nel progetto tecnico presentato in sede di gara, che viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato.

#### **ART. 5 - DURATA**

Il presente contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 1 febbraio 2024 e scadenza al 31 gennaio 2029, con possibilità di ripetizione per 3 singole annualità;

Qualora, alla scadenza del contratto non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie al nuovo affidamento dei

servizi, l'aggiudicataria sarà tenuta, previa richiesta formulata dall'Amministrazione nelle forme previste dall'art. 2 del capitolato d'onori, alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di temporanea "prorogatio" nel limite massimo di mesi 6 (sei).

Eventuale (Si dà atto che il servizio è già iniziato nelle more di stipulazione del presente contratto, come da nota di consegna in data xx prot. n. xx accettata dall'affidatario il xx prot. n. xx).

#### **ART. 6 - PENALI**

Nel caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste all'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi.

Il codice da indicare sui documenti contabili è: CIG A0101A1AF3.

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni riferite ai servizi in oggetto siano eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 8 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI**

L'affidatario costituisce la cauzione definitiva di € XXXX= (lettere/80), (eventuale: già ridotta del 50% e del 20% per possesso

certificazione di qualità e certificazione ambientale), mediante xxx rilasciata il xxx da xx.

L'affidatario ha presentato inoltre polizza di assicurazione per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n. XXX rilasciata da XXX.

L'amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto gestore.

#### **ART. 9 - SICUREZZA**

In materia di tutela e sicurezza, la concessione in oggetto è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Si fa espresso rinvio all'art. 13 del Capitolato d'onori.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio, è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

#### **ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE**

Prema restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'affidatario subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative e di mano d'opera previste nel nuovo contratto, l'affidatario è tenuto ad assorbire, qualora disponibile, prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle

dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.

**ART. 12 - INCOMPATIBILITA' PUBBLICO IMPIEGO**

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cantù che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei confronti dell'affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che è nulla la cessione a terzi, in tutto o in parte, del presente contratto e/o dei diritti da questo derivanti.

**ART. 14 - PATTO DI INTEGRITA'**

L'affidatario dà atto di aver sottoscritto digitalmente in sede di gara il Patto di Integrità che si intende qui integralmente riportato, benché non allegato.

**ART. 15 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal Capitolato d'Oneri, composto da n. 23 articoli, allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

**ART. 16 - RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto

secondo quanto previsto nell'art. 18 del Capitolato d'oneri cui si fa espresso rinvio e comunque secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di violazione da parte del affidatario degli obblighi dedotti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Cantù cui è tenuto ad attenersi e che riceve in copia in data odierna, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è l'Ente in persona del Dirigente del Servizio dott.ssa Marzia Bertucci, la quale ha la facoltà di nominare l'affidatario quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

L'affidatario, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si



obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti ed espressamente previsto dal contratto, di fornirli anche a terzi.

#### **ART. 18 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione degli stessi per il corretto e puntuale espletamento del servizio disciplinato dal presente contratto.

#### **ART. 19 - DURATA DEL TRATTAMENTO**

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

#### **ART. 20 - CATEGORIA DI INTERESSATI**

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini per cui l'affidatario è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

#### **ART. 21 - ALTRI RESPONSABILI**

Il Titolare consente all'affidatario, nominato Responsabile esterno, il ricorso ad "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'affidatario Responsabile Esterno, di informare il Titolare di

eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatrice nominata Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

#### **ART. 22 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

In considerazione della suddetta nomina, il Titolare affida i seguenti "Compiti" ed impartisce le seguenti "Istruzioni" per il trattamento dei Dati, cui il Responsabile deve attenersi:

- 1) il trattamento dei Dati sarà effettuato dal Responsabile esclusivamente per l'esecuzione del Contratto in modo lecito e secondo correttezza, attenendosi alle prescrizioni della normativa sulla protezione dei dati personali, alle previsioni del Contratto e del presente atto di nomina, nonché alle eventuali successive istruzioni impartite per iscritto (di seguito, nel complesso "Istruzioni"); è fatto esplicito divieto di diffondere o comunicare i Dati a soggetti che siano estranei al trattamento;
- 2) in relazione alla presente nomina, il Responsabile in particolare dovrà:

- a. incaricare per iscritto ai sensi dell'art. 29 GDPR il personale cui spetta, sul piano esecutivo, effettuare le operazioni connesse all'esecuzione del Contratto, fornendo loro istruzioni dettagliate per lo svolgimento delle relative mansioni in applicazione delle previsioni del Contratto e della presente nomina, definendo regole e modelli di comportamento vincolanti che assicurino la riservatezza ed il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei Dati ai quali gli incaricati hanno accesso e vigilando sul loro operato;
- b. in caso intenda affidare - previa acquisizione di specifica autorizzazione scritta del Titolare - in tutto o in parte, le attività in premessa ad eventuali sub-responsabili, appartenenti o meno al suo Gruppo stipulare con essi un accordo scritto che imponga il rispetto delle Istruzioni, fornendo al Titolare un elenco di tali sub-responsabili, delle modalità di esecuzione dei servizi resi dai medesimi e dei trattamenti di dati personali a tali servizi correlati. Il Responsabile limiterà l'accesso da parte dei sub-responsabili ai Dati solo in relazione a ciò che risulterà necessario per l'espletamento dei servizi concordati contrattualmente;
- c. adottare un Registro delle attività di trattamento in cui siano tracciate tutte le categorie di attività e le applicazioni informatiche utilizzate, relative ai trattamenti dei Dati svolti per conto del Titolare, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 30 GDPR;

- d. laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 par. 4 GDPR, mettere a disposizione del Titolare e dell'Autorità Garante il predetto Registro delle attività di trattamento;
- e. assistere il Titolare nelle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali "Data Protection Impact Assesment" - DPIA - ai sensi dell'art. 35 del GDPR e nel consultare l'Autorità Garante tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al Responsabile del Trattamento;
- f. assistere il Titolare nell'assicurare protezione ai dati attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- g. fermo restando quanto contrattualmente previsto, mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei Dati, attenendosi a quanto previsto dall'art. 32 GDPR. A tal riguardo, il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei Dati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve tenere conto in special modo dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata dei Dati o dall'accesso non autorizzato, anche accidentale, ai Dati. Le misure tecniche e organizzative comprendono, se del caso, tecniche di pseudonimizzazione, oscuramento e

- minimizzazione nonché di protezione dei canali di comunicazione web (https);
- h. adottare misure tecniche ed organizzative che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design, art. 25 par. 1 GDPR), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento (privacy by default, art. 25 par. 2 GDPR), che i dati personali siano trattati per le sole finalità previste e per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle stesse;
- i. custodire i Dati separatamente rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
- j. collaborare col Titolare - con misure tecniche e organizzative adeguate - affinché possa dare seguito in relazione alle richieste degli Interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli artt.15-22 del GDPR; a tale fine dovrà entro tre (3) giorni lavorativi informare il Titolare delle richieste che dovessero pervenire da parte degli Interessati, tese ad esercitare i diritti di cui ai citati articoli, e fornire al Titolare tutto quanto necessario per le relative risposte ed i provvedimenti da adottare eventualmente al riguardo;
- k. comunicare al Titolare qualsiasi accadimento che possa compromettere il corretto trattamento dei Dati, in

particolare garantire, in virtù dell'art. 33 del GDPR, in caso di violazione dei Dati - Data Breach (da intendersi quale la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati) di informare il Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre le ventiquattro (24) ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, fornendo ogni opportuno contributo e l'assistenza necessaria per gli adempimenti prescritti dagli artt. 33 e 34 del GDPR;

- l. informare immediatamente il Titolare, ove consentito, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante e/o Giudiziaria, per dare adeguato seguito alle stesse;
- m. collaborare con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Garante;
- n. adottare idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione degli adempimenti posti in essere ai sensi del GDPR;
- o. informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere,

una o più delle Istruzioni violi il GDPR o altre disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea;

- p. salvo diversa istruzione del Titolare, nel caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa (ad es. risoluzione, mancato rinnovo a scadenza), provvedere all'immediata restituzione al Titolare stesso dei Dati e dei documenti

trattati. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione dei Dati per ottemperare a un obbligo di legge, i dati saranno custoditi dal Responsabile esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo.

3) Il trattamento dei dati deve intendersi effettuato sotto l'autorità del Titolare, il quale, in ogni momento e con congruo preavviso - preavviso non dovuto in caso di data breach o altra emergenza o necessità di riscontro ad un'Autorità - potrà operare controlli presso il Responsabile, e presso eventuali sub-responsabili, e impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento; il Titolare potrà altresì chiedere la messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo al Responsabile. Il Responsabile, anche con riguardo ai propri sub-responsabili, dovrà fornire la più ampia collaborazione per le attività di revisione del Titolare, comprese le ispezioni. Il Titolare potrà altresì chiedere la cessazione del Trattamento se imposta dalla necessità di adempiere a divieti od obblighi di legge, ovvero a provvedimenti dell'Autorità

Garante e/o Giudiziaria;

4) ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il Responsabile del trattamento, nel caso in cui non abbia ottemperato agli obblighi disciplinati nella citata normativa o abbia agito in modo difforme rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, sarà ritenuto responsabile del danno cagionato;

5) il Responsabile sarà esonerato da responsabilità solo nel caso in cui dimostri che l'evento dannoso cagionato non gli sia in alcun modo imputabile;

6) il Titolare si riserva comunque, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di quanto previsto agli artt. 1, 2 e 3 della presente, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., con revoca immediata della presente nomina.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Como. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

#### **ART. 24 - REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### **ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, copie, registrazione, diritti, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'affidatario.

#### **ART. 26 - MODALITA' DI STIPULA**

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Io Segretario Generale ne ho dato lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e insieme a me lo



sottoscrivono con firma digitale, previo accertamento della validità dei certificati elettronici, dopo aver rinunciato espressamente alla lettura dell'allegato per averne in precedenza preso cognizione e che viene firmato contestualmente.

Il presente atto occupa per intero xx facciate e fin qui dell'xx.

IL DIRIGENTE (firma digitale)

L'AFFIDATARIO (firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE (firma digitale)